

Publicato il 12/11/2025

**N. 08839/2025 REG.PROV.COLL.**  
**N. 07269/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7269 del 2023, proposto da

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

Prima S.r.l., Società Radice Cubica S.r.l., Impresa Individuale Denominata Grow Shop 2.0 di Luca Saverino, Società Fiori D'Oro a r.l., Il Borgo della **Canapa** S.r.l., Società Agricola Bio Agrigera S.S., Hrd-Ong Resilienza Italia Onlus, Associazione **Canapa** Sativa Italia, Feder**canapa** - Federazione Italiana **Canapa**, società Sardinia Cannabis, rappresentate e difese dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;

Masma Biodynamics Solution, società a r.l., non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 02613/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prima S.r.l., Radice Cubica s.r.l., Il Borgo della **Canapa** S.r.l. , Bio Agrigea S.S., Hrd-Ong Resilienza Italia Onlus, **Canapa** Sativa Italia e di **Federcanapa** - Federazione Italiana **Canapa** e di Sardinia Cannabis e di Grow Shop 2.0 di Luca Saverino e di Iori D'Oro Società Agricola A Responsabilità Limitata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Tito Varrone e l'avvocato Alessandro Botto;

Dato atto che con ordinanza n. 8813 dell'11 novembre 2025, disposta nell'ambito del giudizio n. R.G. 7267/2023, il Collegio ha sospeso il giudizio disponendo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sui seguenti quesiti:

I) se gli articoli 38 T.F.U.E., e le sopra indicate previsioni delle Direttive 2002/53/CE, 2002/57/CE, dei Regolamenti n. 1307/2013, 1308/2013, 2115/2021 e 126/2022 ostino a una normativa nazionale quale quella rinveniente dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 e della Tabella II del D.P.R. n. 309/90 e dagli articoli 1 e 2 della L. N. 242/2016, nel testo vigente sino all'11 aprile 2025, come interpretata dal diritto vivente, nella parte in cui la suddetta normativa non consente di coltivare e utilizzare le piante di cannabis sativa appartenenti alle varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla Direttiva 2002/53/CE, il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di utilizzarne (i) le foglie, (ii) le

infiorescenze, (iii) l'olio e (iv) la resina, indipendentemente dal tasso di THC presente nelle suddette parti della pianta e, quanto all'olio, senza distinguere tra olio estratto dai semi e olio estratto dalle infiorescenze e dalle foglie, in tal modo di fatto vietando anche la produzione e commercializzazione dell'olio estratto dai semi della pianta;

II) se gli articoli 34, 35 e 36 del TFUE, oltre alla Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004 e alle previsioni su richiamate dei Regolamenti n. 178/2002 e 1223/2009, ostino a una normativa nazionale quale quella rinveniente dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 e della Tabella II del D.P.R. n. 309/90 e dagli articoli 1 e 2 della L. N. 242/2016, nel testo vigente sino all'11 aprile 2025, come interpretata dal diritto vivente, nella parte in cui la suddetta normativa non consente di coltivare e utilizzare le piante di cannabis sativa appartenenti alle varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla Direttiva 2002/53/CE, il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini della produzione e commercializzazione delle foglie, delle infiorescenze e dei relativi derivati, tra cui il cannabidiolo estratto dalle foglie e dalle infiorescenze delle suddette piante.

Ritenuto che le questioni sottoposte alla Corte di Giustizia con l'indicata ordinanza sono rilevanti anche ai fini della definizione del giudizio indicato in epigrafe;

Ritenuta, conseguentemente l'opportunità di sospendere anche il presente giudizio, in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunci in ordine alle richiamate ordinanze di rinvio pregiudiziale;

Visto l'at. 295 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sospende il giudizio sino a che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non si sarà

pronunciata sull'ordinanza di rinvio pregiudiziale ad essa rimessa nell'ambito del giudizio n. R.G. 7267/2023, con ordinanza n. 8813 dell'11 novembre 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Ravasio**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio De Felice**

**IL SEGRETARIO**